


GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....



ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GEN. 1999

12 GEN. 1999

ADDI 12 GEN. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANNI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... GYISSIS

ASSENTI: BONADONNA P.

DELIBERAZIONE N° 61

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Delibera CIPE del 6 maggio 1998 - legge 67/88
ex art. 2 - Programmazione specifica per l'utilizzo delle risorse strutturali alla legge n. 450/1997
Approvazione progetto esecutivo per la costruzione urgente Ospedale S. Maria
Genetti di Latina

REGIONE DEL LAZIO
12



Oggetto: Delibera CIPE del 6 maggio 1998 - Legge n.67/1988 ex art.20 - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla Legge n.450/1977 - Approvazione progetto esecutivo per la prevenzione incendi Ospedale S.Maria Goretti di LATINA.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

- **Visto** l'art. 20 Legge n. 67/88 di approvazione del Piano Decennale in materia di edilizia sanitaria ;
-
- **Vista** la legge n. 492/93 recante "Disposizioni in materia di edilizia sanitaria";
- **Preso atto** della circolare del Ministero della Sanità del 14/01/94 avente ad oggetto: "Legge 4 Dicembre 1993 n. 492 conversione in legge con modificazioni del D.L. 2 ottobre 1993, n. 396 recante "disposizioni in materia di edilizia sanitaria";
- **Vista** la circolare del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 10 febbraio 1994 recante disposizioni sulle modalità di applicazione della Legge n. 492/93;
- **Vista** la deliberazione CIPE n. 53 del 21 marzo 1997 che ha stabilito i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art.20 della Legge n.67/88, a seguito della conclusione della 1° fase del programma;
- **Vista** la nota del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997 n.100/scps/6.7691 contenente le linee guida per la predisposizione dei rispettivi programmi da parte delle Regioni, delle Province Autonome e degli altri Enti di cui all'art.4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.412;
- **Considerato che** il Consiglio Regionale del Lazio, con deliberazioni nn. 411 e 412 del 17/12/1997, ha presentato il proprio programma di investimenti in edilizia sanitaria, relativo alla 2° fase di attuazione della Legge 67/88 ex art. 20;



- **Vista** la deliberazione CIPE n. 52 del 6/5/1998, con la quale si approva il quadro programmatico relativo al completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in Sanità previsto dall'art.20 della Legge 11/3/1988 n.67;
- **Considerato che** con la deliberazione del 6 maggio 1998 il CIPE ha destinato alla Regione Lazio la quota di £ 41 miliardi per interventi nel settore della sicurezza, per il superamento degli ospedali psichiatrici etc., in anticipazione sul programma pluriennale di investimenti in edilizia sanitaria;
- **Vista** la circolare del Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica prot. N. 7/6647 del 5/6/98;
- **Vista** la nota prot.n. 2176 del 6/8/98 con la quale la Regione Lazio ha trasmesso al Ministero della Sanità l'elenco dettagliato degli interventi da realizzare nel settore della sicurezza;
- **Vista** la deliberazione n. 2376 del 14.10.1998 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina approva il progetto esecutivo riguardante la prevenzione incendi dell'Ospedale S.Maria Goretti il cui quadro economico è di complessive £.2.000 milioni ;
- **Considerato** che il Nucleo di Valutazione - istituito per l'esame della progettazione relativa agli interventi di cui trattasi - ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto suindicato;
- **Rilevato** che dallo stesso parere del Nucleo emerge che il progetto esecutivo è completo sotto il profilo della documentazione tecnica e corredato delle autorizzazioni di legge in modo da assicurare la cantierabilità;
- **Considerato** che l'opera in questione rientra nel programma regionale di investimenti ex art. 20 legge 67/1988 - 2^ fase e il presente finanziamento risulta così articolato:
 - per il 95% pari a £.1.900 milioni sui fondi assegnati dallo Stato
 - per il 5% pari a £.100 milioni a carico della Regione Lazio,gravanti sul cap.32207 del bilancio regionale;
- **Vista** la legge n. 127 del 15/5/97;

All'unanimità

REGIONE LAZIO
 [Signature]

n. 61

12 GEN. 1999



DELIBERA

1. Di approvare in relazione all'unito parere del Nucleo di Valutazione Regionale che forma parte integrante del presente provvedimento, il progetto esecutivo relativo alla prevenzione incendi del presidio Ospedaliero "S.Maria Goretti" di Latina il cui quadro economico ammonta a complessive £.2.000 milioni;
2. Di dichiarare che la progettazione esecutiva, così come descritto nell' unita relazione del Nucleo di Valutazione Regionale, è corredata di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire, nella sua completezza, gli elementi e i particolari costruttivi necessari all'esecuzione dell'opera, nonché della documentazione relativa alla cantierabilità;
3. Di trasmettere al CIPE la richiesta di ammissione al finanziamento dell'opera suindicata per £ 1.900 milioni, al netto del 5% a carico del bilancio regionale;
4. Di richiedere al Ministero del Tesoro, successivamente alla pubblicazione della delibera CIPE di finanziamento, il finanziamento per £1.900 milioni.
5. La somma di £.100 milioni, quale quota del 5% a carico della Regione Lazio, graverà sul cap.32207 del bilancio regionale cs. fin. 1999 e sarà formalmente impegnata con successivo provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della Legge n. 127 del 15/5/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE



14 GEN. 1999

Handwritten signature

Handwritten signature

DEL

ALLEG. alla DELIB. N.

REGIONE LAZIO

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI DI EDILIZIA SANITARIA

SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1998

ALLEG. alla DELIB. N. ⁶¹

DEL 12 GEN. 1999

Cur

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA

PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA GORETTI

Finanziamento ex art.20 L.67/88 - Del. CIPE 6-5-98

INTERVENTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA PREVENZIONE INCENDI

1. DESCRIZIONE INTERVENTO:

L'intervento prevede la messa a norma della sicurezza antincendio di tutta la struttura ospedaliera al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi come prescritto dal verbale redatto dai NAS in data 21/10/1998, e si realizza nel seguente modo:
realizzazione rete idrica antincendio ad anello con attacchi per motopompa dei VV.Fe
vasca di accumulo; installazione di estintori portatili dislocati nei corridoi (n°1/60mq);
realizzazione compartimentazione per reparto degenza e realizzazione zone filtro per
scale interne e impianti elevatori (gli ambienti contigui sono stati previsti con strutture
REI 120), inoltre in ogni reparto di degenza è stata prevista un'area adibita a luogo
sicuro statico; realizzazione di nuove vie di fuga idoneamente segnalate; realizzazione
di scale esterne di sicurezza calcolate per garantire l'esodo tenuto conto del massimo
affollamento ipotizzabile.

2. FINANZIAMENTI NAZIONALI E/O REGIONALI:

Ex art. 20 L. 67/88 2ª fase

3. QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL'INTERVENTO PRESENTATO:

A. Lavori e forniture a base d'appalto

IMPIANTI ANTINCENDIO	824.862.000
IMPIANTO IDRICO	152.000.000
OPERE IN FERRO	344.280.000
OPERE EDILI	318.650.000
SCAVI E TRASPORTI	7.132.500
SOMMANO	1.646.924.500

B. Somme a disposizione amministrazione

SPESE GENERALI E TECNICHE	130.000.000	
LAVORI IN ECONOMIA I.C.	58.383.050	
IVA 10% LAVORI	164.692.450	
SOMMANO	353.075.500	353.075.500
IMPORTO PROGETTO		2.000.000.000

4. COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI E REGIONALI:

Handwritten signature
SERIA DEL

Il progetto corrisponde alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di programmazione sanitaria, nonché è compatibile con le disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi e DLGS 626/94 L. 46/90.

5. CRONOGRAMMA DELLE OPERE:

I lavori saranno realizzati in 240 giorni naturali e consecutivi.

7. VERIFICA ATTI PER L'IMMEDIATA CANTIERABILITA':

- Delibera del Direttore Generale n° 2376 del 14/10/98 di approvazione del progetto esecutivo;
- Nota prot. n° 10944 del 07/12/98 del Com. Prov. VV.F. il quale considerata la complessità del progetto dichiara che non potrà esprimere il parere prima di 30 gg a far data dal 07/12/98
- Progetto esecutivo corredato degli elaborati riportati nell'apposito elenco in allegato;

CONSIDERATO

- che l'Azienda ha consegnato le integrazioni e fornito i chiarimenti richiesti nella fase istruttoria del progetto esecutivo;
- che l'importo riportato alla voce "spese generali e tecniche" del quadro economico deve ritenersi meramente di previsione e che, pertanto dette spese potranno essere liquidate ad avvenuta acquisizione del "parere motivato" da parte dell'Ordine Professionale competente, se trattasi di parcelle professionali, od ad avvenuta acquisizione del contratto di servizio di progettazione e/o direzione dei lavori, se trattasi di Società di Ingegneria, e comunque nei limiti dell'importo riportato nel suddetto quadro economico.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE


Rilevato che il progetto esecutivo è completo sotto il profilo della documentazione tecnica e corredato delle previste autorizzazioni di legge

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione del progetto esecutivo per la per la prevenzione incendi del presidio ospedaliero "S. Maria Goretti" di Latina per l'importo complessivo di lire 2.000.000.000 con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni e cioè:

- che l'Azienda Sanitaria Locale Latina entri in possesso del parere favorevole del comando dei VV.FF prima di iniziare le pratiche inerenti l'indizione di gara; sarà cura dell'Amministrazione appaltatrice reperire all'interno del quadro economico già approvato le somme eventualmente necessarie per gli oneri conseguenti ad eventuali prescrizioni richieste dal Comando dei VV.FF.
- che, ai sensi del D.Lvo 494/96, predisponga, prima dell'indizione di gara, il progetto del piano di sicurezza, individuando il coordinatore della sicurezza per la progettazione e per la direzione dei lavori; sarà cura dell'Amministrazione appaltatrice reperire all'interno del quadro economico già approvato le somme eventualmente necessarie per gli oneri conseguenti alla redazione del progetto del piano di sicurezza.
- che i Capitolati Speciali d'Appalto tengano in considerazione quanto indicato dalla legge 18 novembre 1998 n°415 "Merloni-ter"

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(ing. Marcello FIORENZA)



IL COORDINATORE
(dott. Carlo SAIITTO)



AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 2376 DEL 14/07/1998

OGGETTO: Approvazione progetto di prevenzione incendi ospedale "S.M. Goretti" di Latina. Articolo n. 20, legge 67/88, 2° Fase. Provvedimenti.

Proposta n. 1/21 del 13/07/1998

Propone il Responsabile del Servizio/Settore: IL CAPO AREA TECNICO PATRIMONIO
(Dr. Emilio Sianicelli)

SERVIZIO BILANCIO

Impegno n. _____ del _____

Impegno n. _____ del _____

AC. N. _____ del _____

Il Responsabile del Servizio/Settore Programmazione e Bilancio

Il Direttore Amministrativo: _____ (Dr. Franco Brugnoia)

Il Direttore Sanitario: _____ (Dr.ssa Cecilia Roman)

IL DIRETTORE GENERALE

Proc. 1/21

OGGETTO: Approvazione progetto di prevenzione incendi ospedale "S.M. Goretti" di Latina. Articolo n. 20, legge 67/88, 2° fase. Provvedimenti.

Il Responsabile dell'Area Tecnico Patrimoniale

Premesso che con nota n. 1908-57/3/1931 del 13/07/1988, il Settore programmazione Sanitaria della Regione Lazio ha comunicato alla Azienda, la assegnazione di fondi finalizzati all'adeguamento normativo di alcune strutture Sanitarie della Regione;

Considerato che nella nota succitata è stata indicata la destinazione del finanziamento previsto per l'Azienda Sanitaria Latina, e più specificatamente per la realizzazione dell'impianto Antincendio dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina, per un importo di £. 2.000.000.000, (duemiliardi);

Preso atto che l'utilizzo del finanziamento previsto realizzerebbe il completo adeguamento normativo, in materia di prevenzione incendi, della struttura Ospedaliera S.M. Goretti di Latina, con il superamento di situazioni a rischio per l'utenza e operatori;

Considerato che a seguito di tale promessa di finanziamento è stata redatta una progettazione, relativa al superamento totale della problematica e dalla stessa progettazione scaturisce il seguente quadro di spesa:

a) Importo lavori adeguamento	£. 1.646.924.500
b) I.V.A. 10% per lavori	£. 164.692.450
c) Spese Tecniche	£. 130.000.000
d) Lavori in economia	£. 58.383.050
	=====
TOTALE INTERVENTO (DUEMILIARDI);	£. 2.000.000.000

Visti gli atti documentali componenti la progettazione di adeguamento alla normativa antincendio dell'Ospedale S.M. Goretti, di cui sopra;

PROPONE

- 1) Di approvare gli atti tecnici ed amministrativi di progetto, relativi al finanziamento indicato nelle premesse;
- 2) Di inviare la documentazione progettuale, alla Regione Lazio, Assessorato per la Cura e Salvaguardia della Salute, Settore 57, ufficio 3°, per il prosieguo dell'iter approvativo, che consentirà l'utilizzo del finanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento;

LATINA 12-10-98

IL Responsabile del procedimento

(P.I. Dario BOCCONCELLO)

Giorgio Rocca

IL RESPONSABILE
AREA TECNICO PATRIMONIALE
(Arch. Enrico Simoncelli)



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta ad oggetto: "Approvazione progetto di prevenzione incendi ospedale "S.M. Goretti" di Latina. Articolo n. 20, legge 67/88, 2° fase. Provvedimenti.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario:

DELIBERA

di approvare la procedura effettuata e gli atti progettuali trattanti l'intervento di adeguamento normativo, in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale S.M. Goretti di Latina, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo n. 20 della Legge 67/88, 2° fase, per un importo di £. 2.000.000.000, relativamente a quanto anzi espresso;

di inviare gli atti componenti la Progettazione di cui sopra, alla Regione Lazio, Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute, Settore 57, ufficio 3, per il prosieguo dell'iter approvativo.

Il Direttore Generale

(Roberto Maiucci)

12/10/98



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo delle pubblicazioni presso la sede

legale di questa Azienda in data.....

14 OTT 1993 03 OTT 1993

10/10

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Assegnazione di risorse del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Articolo 20 legge 11 marzo 1988, n. 67. Settore materno-infantile.

II. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 17 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo Comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni - poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate - per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la relazione del Ministro della sanità in data 20 aprile 1998, concernente la proposta di riparto della somma complessiva di lire 165.908 milioni, secondo criteri volti al potenziamento della rete consultoriale, ed il reperimento della somma residua di 34.092 milioni mediante accantonamento delle risorse relative alla seconda fase del programma;

Visto il parere espresso dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa, è assegnata, alle regioni interessate, la somma complessiva di lire 165.908 milioni, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, presenteranno l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito delle quote di cui alla tabella in allegato, al Ministero della sanità che provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.

Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, inoltreranno la richiesta di finanziamento dei progetti secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430 richiamato in premessa.

La ripartizione delle risorse accantonate a valere sulle disponibilità della seconda fase (secondo e terzo triennio) del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità è approvato con deliberazione

adottata nella presente seduta - sarà effettuata con successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità.

Roma, 6 maggio 1998

Il *Presidenta delegato*: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998

Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 406

ALLEGATO

ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1995, N. 509, CONVERTITO DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996, N. 34 - ASSEGNAZIONI QUOTE SETTORE MATERNO INFANTILE.

Regioni	Quote settore Materno infantile
Piemonte	—
Val d'Aosta	—
Lombardia	—
P.A. Bolzano	48.182.376.553
P.A. Trento	—
Veneto	—
Friuli V. Giulia	—
Liguria	—
Emilia-Romagna	6.994.596.303
Toscana	—
Lazio	16.337.610.094
Umbria	3.079.660.799
Marche	—
Lazio	—
Abruzzo	15.785.789.866
Molise	21.533.364.531
Molise	1.887.346.401
Campania	31.975.297.383
Puglia	—
Basilicata	—
Calabria	12.552.251.468
Sicilia	7.884.506.799
Sardegna	—
Totale parziale	165.908.000.000
Accantonamento	34.092.000.000
Totale generale	200.000.000.000

98A5460

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Revoca e ridestinazione del finanziamento relativo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario

pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il D.L. 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'articolo 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994 - con la quale, tra l'altro, sono stati fissati dei termini per le procedure di aggiudicazione di appalto e consegna dei lavori relativi ad interventi ammessi a finanziamento ai sensi del predetto art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la propria deliberazione in data 9 ottobre 1996 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 288 del 9 dicembre 1996 - con la quale sono stati ammessi a finanziamento vari interventi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche per un ammontare complessivo di 3.684 milioni di lire, al netto della quota a carico dell'Ente;

Vista la richiesta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, di modifica della sopracitata deliberazione del 9 ottobre 1996, concernente gli interventi relativi alla «costruzione di un depuratore» ed alla «ristrutturazione della stalla» entrambi presso la sede di Perugia - ammessi a finanziamento rispettivamente per 902 milioni di lire e 185 milioni di lire, per un totale di 1.087 milioni di lire, al netto della quota del 5% a carico dell'Ente;

Considerato che, per i danni arrecati dagli eventi sismici alle strutture dell'Istituto e per motivazioni connesse al rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza, si rende necessario procedere ad un adeguamento complessivo della struttura alle nuove necessità;

Preso atto che la stalla-stabulario è stata dichiarata inagibile e che la realizzazione del depuratore non si rende più necessaria essendosi verificata, nel frattempo, la possibilità di procedere all'allacciamento con l'impianto della contigua sede della Facoltà di medicina veterinaria;

Vista la nota in data 4 maggio 1998 del Ministero della sanità, con la quale si esprime parere favorevole alla modifica in esame.

Considerato che il Ministero del tesoro, in data 28 gennaio 1997, ha autorizzato la contrazione del mutuo per gli interventi approvati con la deliberazione del 9 ottobre 1996 e che detto mutuo è stato stipulato con la Cassa depositi e prestiti in data 27 maggio 1997;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento complessivo di lire 1.087 milioni, relativo agli interventi anzidetti, per la ridestinazione, nell'ambito dello stesso importo, in favore dei sottoelencati progetti:

adeguamento strutturale edificio adibito a stalla-stabulario alle vigenti norme antisismiche, risistemazione degli spazi interni e rifacimento degli impianti sanitari e tecnologici;

CIRCOLARI



MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 10 febbraio 1994.

Applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, in materia di edilizia sanitaria.

Al presidenti delle giunte regionali e delle loro vice autonomie

Al presidenti degli enti di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412

PREMISSE

L'art. 4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha apportato modifiche alla procedura prevista dall'art. 20 della legge 11 marzo 1985, n. 57.

Il CIPE, nella seduta del 21 dicembre 1993, ha dato mandato al Ministro del bilancio e della programmazione economica e della sanità di provvedere alla emanazione di una nuova regolamentazione rispetto a quella dettata con circolare n. 100/SCPS/21/13479 dell'11 settembre 1991, indicando alle regioni, alle province autonome ed agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la documentazione da trasmettere al Comitato medesimo.

PROCEDURE

Al fine di rendere uniforme e tempestivo l'espletamento delle procedure per il finanziamento dei progetti di edilizia sanitaria, di cui all'art. 20 della legge n. 57/1985 citata in premessa, le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiederanno al CIPE il finanziamento dei progetti corredandoli della documentazione di seguito elencata:

- 1) copia, da inviarsi *una tantum* al momento della presentazione della prima richiesta, della delibera dei competenti organi regionali di approvazione del piano pluriennale di investimenti;
- 2) copia conforme della delibera della giunta regionale con la quale si approva il progetto esecutivo, ovvero copia conforme degli atti formali esecutivi ai sensi di legge, qualora trattasi di intervento per il quale non è previsto il progetto esecutivo;
- 3) scheda, di cui all'allegato A, corredata della documentazione in essa indicata.

Sarà cura delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentare al Ministero del tesoro — e per conoscenza al CIPE — la richiesta di autorizzazione alla contrazione del mutuo entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di autorizzazione.

Entro centottanta giorni dall'avvenuta autorizzazione si dovrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto nel caso di gara CEE, entro centocinquanta giorni negli altri casi. La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dall'aggiudicazione.

Trascorsi senza giustificato motivo i predetti termini, il CIPE procederà alla revoca del finanziamento.

Al fine di consentire il monitoraggio temporale sull'esecuzione delle opere, una volta espletate le procedure di contrazione mutuo, affidamento lavori e apertura cantiere, e non oltre il primo anno dalla data di autorizzazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, invieranno al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la scheda dati sull'espletamento degli adempimenti per l'utilizzazione del finanziamento autorizzato e la realizzazione dei lavori secondo lo schema indicato nell'allegato B.

Le informazioni sullo stato di avanzamento di tutte le iniziative secondo l'allegato C saranno inviate con cadenza semestrale — al 30 giugno e al 31 dicembre.

Al fine di rendere attuale il quadro complessivo di programmazione finanziaria, le regioni e le province autonome invieranno al Ministero del tesoro ed al CIPE (e quest'ultimo allegandolo alle richieste di finanziamento — allegato D —) l'eventuale rimodulazione degli interventi quale risulta dalle modifiche apportate nel tempo alla delibera CIPE del 3 agosto 1990, tenendo conto della stessa di cui all'art. 4, comma 15, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492.

Il CIPE sarà informato della regolare realizzazione degli interventi attraverso il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici cui gli enti interessati assicureranno la massima collaborazione.

Gli allegati A, B, C e D fanno parte integrante della presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

*Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica*
SPAVENTA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA



8 GIU. 1997

57

Ministero della Sanità

Roma
Agli Assessori alla Sanità delle Regioni
e delle Province autonome

Agli IRCCS, ai Policlinici Universitari
e agli IZS in elenco allegato

All'Istituto Superiore di Sanità

Ai Commissari di Governo

LORO SEDI

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Lungotevere Ripa, 1 - 00183 Roma

REGIONE LAZIO	
ASSESSORATO	
SANITÀ - IGIENE - AMBIENTE	
PREVENZIONE	
NEI LUOGHI DI LAVORO	
30 GIU. 1997	
N. di PROT.	1473
SETT.	173


OCCORRENZA:

Programma straordinario di investimenti ex art. 20 legge 67/1988 e successive modifiche. Avvio della seconda fase.

Il CIPE, con deliberazione in data 21 marzo 1997, pubblicata in G.U. 30 maggio 1997, n. 124, ha approvato il documento proposto da questo Ministero per l'avvio della seconda fase del Programma straordinario di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988 n. 67, art. 20 e successive modifiche. Con questo atto si apre formalmente la seconda fase del Programma citato e si rende possibile il completamento organico delle iniziative nel settore degli investimenti in sanità, avviate dalle regioni e dalle province autonome, consentendo di affrontare con determinazione e incisività la persistente diffusa inadeguatezza funzionale delle strutture sanitarie, mediante una mirata e globale azione di riqualificazione e di ammodernamento strutturale e tecnologico.

Si tratta, come è noto, di un programma di particolare importanza per le aspettative degli operatori e degli utenti del Servizio sanitario nazionale, per l'impegno finanziario che rappresenta e per i profili di spiccato interesse socio economico e occupazionale connessi alla realizzazione di opere di interesse pubblico.

La legge 11 febbraio 1997 n. 21, di conversione del decreto legge 630 del 13 dicembre 1996, recante: "Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996" prevede la copertura degli oneri a carico dello Stato per mutui assumibili nel corso degli anni 1997 e 1998 destinati a interventi per un ammontare complessivo, al momento, stimabile in 2.500 miliardi circa. Si rende, pertanto, concretamente disponibile il finanziamento per avviare la seconda fase



Ministero della Sanità - Roma

Con la presente nota si indicano gli obiettivi, le modalità e i tempi stabiliti per la realizzazione di questa seconda fase del programma.

Obiettivi

Si confermano gli obiettivi inizialmente previsti dall' art. 20 della legge 67/1988, non modificati dalla normativa successiva, e che di seguito si riportano:

- a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare la domanda di ricovero;
- b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
- c) ristrutturazione del 30% dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
- d) conservazione in efficienza del restante 50% dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
- e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
- f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui...;
- g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
- h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione ...;
- i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi.

Il disposto della legge 492/1993, che modifica in parte l'art. 20 della legge 67/1988, attribuisce alle regioni la responsabilità della programmazione degli interventi e, all'art. 4, comma 2 bis, specifica che "le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento ... che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida conclusione dei lavori..."

Di conseguenza un primo aspetto prioritario per la seconda fase del programma straordinario di investimenti è rappresentato dalla esigenza di assicurare i completamenti delle opere iniziate con i finanziamenti del primo



triennio. Tali completamenti vanno, comunque, esaminati nel quadro del cambiamento in atto, relativo alla ristrutturazione dell'intera rete ospedaliera che le regioni devono aver definito alla data del 31 dicembre scorso.

Priorità

Inoltre, al fine di corrispondere alle nuove esigenze scaturite dalla recente normativa in materia di riorganizzazione del servizio sanitario e di razionalizzazione della spesa, si ritiene che, nell'ambito degli obiettivi generali del programma, le priorità, funzionali alle esigenze di rinnovamento strategico degli interventi in materia di edilizia sanitaria, debbano essere ridefinite come segue.

Strutture ospedaliere:

- Adeguatezza agli standard indicati dalla legge 18/7/1996 n. 382 di conversione del decreto legge 17/5/1996 n. 280 recante "Disposizioni urgenti nel settore sanitario". Detta legge, all'art. 1 comma 2-ter, dispone che i finanziamenti di cui al programma ex art. 20 legge 67/1985 devono essere prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei seguenti parametri:

- utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75% in media annua;
- standard di dotazione media di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post acuzie;
- tasso di ospedalizzazione del 160 per mille.

In relazione a quanto, inoltre, disposto dalla citata legge 382/1996, le regioni, attraverso, il programma di investimenti, devono procedere alla ristrutturazione della rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità e di efficienza di gestione.

Gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati a realizzare il modello dipartimentale nell'organizzazione interna degli ospedali, "al fine di consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie".



- **Adeguamento alle misure in materia di sanità disposte dalla legge 23/12/1996 n. 662 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica".** Detta legge, all'art. 1 comma 1, dispone che il programma relativo alla ristrutturazione della rete ospedaliera deve essere coerente con quanto stabilito in materia di riduzione di posti nelle singole unità operative con tasso di rendimento inferiore al 75%, con l'eccezione dei posti di terapia intensiva, rianimazione, malattie infettive, attività di trapianto di organi e di midollo osseo, unità spinali. Inoltre, all' art. 1 comma 4, dispone un incremento dei posti equivalenti di assistenza ospedaliera diurna di cui al DPR 20/10/1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10% dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente.
- **Sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione:** a tale proposito si rammenta che la legge 23 dicembre 1996, n. 662 consente ai direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere, al fine di attivare ed incentivare l'attività libero professionale, di proporre alle regioni specifici programmi per la ristrutturazione dei presidi sanitari da realizzare nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988.
- **Applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.** Il DPR 14 gennaio 1997 ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome ex art. 8 comma 4 del D.Lgs 502/1992 e successive modifiche. Detto decreto, all'art. 3, stabilisce che i requisiti minimi, definiti con il decreto medesimo, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture esistenti.
Le strutture in esercizio devono, comunque, adeguarsi entro i termini che saranno stabiliti dalle regioni e non mai oltre cinque anni dall'entrata in vigore del decreto suddetto.
- **Miglioramento degli aspetti alberghieri e dell'accoglienza.** La necessità di porre attenzione agli aspetti strutturali della qualità percepita dagli utenti trovano fondamento nel D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che introduce il principio del costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni alle esigenze dei cittadini da realizzarsi attraverso uno



specifico sistema di indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti, in particolare, l'umanizzazione e la personalizzazione dell'assistenza. Con il decreto 15 ottobre 1996, in G.U. 18/1/1997, sono stati individuati una serie di indicatori quale strumento ordinario per la verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni, per rispondere alle esigenze valutative dei vari livelli di governo del S.S.N.. In relazione agli interventi strutturali riferiti alla qualità percepita, dovranno essere tenuti presenti anche indicatori specifici di domanda e di accessibilità di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1995, in G.U. 10/11/1995 n. 263.

- **Completamento della rete dell'emergenza**, con priorità ai posti letto di rianimazione, finalizzati anche ai trapianti. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 è stato emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza. In applicazione di detto decreto, tenuto conto della evoluzione legislativa e dell'esperienza di numerose regioni, con Atto di intesa tra Stato e regioni, pubblicato in G.U. 17/5/1996, sono state approvate le Linee di guida sul sistema di emergenza-urgenza. Nel procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera, identificate le diverse esigenze delle aree territoriali, le regioni procedono, tra l'altro, alla riorganizzazione e al potenziamento dei posti letto delle unità operative di rianimazione e terapia intensiva e delle altre terapie intensive specializzate (UTIC, terapia intensiva neonatale, centri ustione, etc.). L'incremento dei posti di terapia intensiva previsto dalle linee guida, e la relativa organizzazione, permettano di affrontare in modo adeguato anche i problemi derivanti dalle attività chirurgiche e di prelievo e trapianto di organi.
- **Potenziamento delle unità spinali**. L'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sui sistemi di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27 marzo 1992, pubblicato in G.U. 17/5/1996, definisce l'unità spinale nonché gli ambiti e le caratteristiche operative. In detto documento l'unità spinale viene identificata come modello assistenziale di particolare qualificazione da collocare nei DEA di secondo livello, assicurando una equilibrata diffusione sul territorio nazionale ed una stretta interrelazione con le centrali operative delle regioni.



- **Adeguamento delle strutture alla normativa prevista dal d.lgs 626/1994.** Ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, si richiamano le norme in attuazione delle direttive CEE in materia, al fine di garantire, in primo luogo nelle strutture sanitarie, soluzioni tecniche e requisiti di sicurezza per alcune situazioni emergenti quali la corretta eliminazione dei materiali e dei rifiuti contaminati, sistemi di protezione antincendio, antisismica e acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, protezione delle radiazioni ionizzanti e pronto soccorso in casi di emergenza, la protezione da agenti cancerogeni, la protezione da agenti biologici, le misure specifiche per i laboratori e per gli stabulari, con riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali e locali (DPR 20/2/1997).
- **Miglioramento delle strutture di lungodegenza:** l'art. 1 della legge 18 luglio 1996 n. 382, al comma 2 ter, prevede che, nell'ambito dell'atto programmatico di carattere generale finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni riservino l'1 per mille dei 5,5 della dotazione di posti letto per mille abitanti, alla riabilitazione e alla lungodegenza post acuzie in ambito ospedaliero. L'obiettivo del miglioramento delle strutture esistenti comporta una verifica della distribuzione territoriale delle stesse ed una ricerca di soluzioni alternative come indicato dall' 1 comma 3 della legge 23/12/1996 n.662, al fine di contenere le richieste di ricovero ospedaliero.

Strutture per anziani:

- **Completamento del programma di realizzazione di RSA.** Per quanto concerne le RSA, considerato il carattere strategico dell'intervento e l'obiettivo di 140 mila posti individuato dalla legge 67/1988, è necessaria una puntuale verifica delle previsioni a suo tempo effettuate ed una ricognizione dell'esistente, con l'evidenziazione di :
 - a) RSA finanziate con il primo triennio, specificandone lo stato di attuazione;
 - b) RSA realizzate con fondi regionali;
 - c) RSA ritenute necessarie per completare il programma decennale.

Le Regioni nel nuovo programma dovranno specificare gli interventi da realizzare, tenuto conto dell'inserimento della RSA in una rete integrata di servizi che ottimizzi l'uso dell'esistente e migliori la fruibilità delle attività da parte del cittadino utente anziano o disabile. Pertanto, il nuovo programma dovrà essere



definito sulla base dell'analisi specifica dei bisogni attualmente espressi dalla singola azienda, tenuto conto delle peculiari caratteristiche ambientali, sociali, culturali, geomorfologiche del bacino di utenza considerato, nonché dell'offerta di servizi esistente anche in ambito del privato o privato no profit.

Strutture territoriali:

- Realizzazione delle strutture connesse ai Dipartimenti di salute mentale. Tale assetto organizzativo è indicato nel DPR 7/4/1994, progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994/1996". Inoltre, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 riconfermano la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici già prevista dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e, in pari tempo, ribadiscono l'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti gli indirizzi del citato progetto-obiettivo. In particolare, l'art. 1, comma 25 della citata legge 662/1996, prevede che le regioni debbano dare priorità alla realizzazione dei centri diurni e delle case alloggio da destinare ai pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici. In proposito si richiamano anche le linee-guida emanate dal Ministero della sanità in data 20 dicembre 1996 ed in particolare il paragrafo in cui si trattano le Residenze sanitarie destinate a persone ancora ricoverate negli ex Ospedali psichiatrici.
- Completamento delle strutture distrettuali. L'articolazione organizzativo-funzionale della USL in distretti, già previsti dalla legge 833/1978 quali strutture tecnico funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, è da attuare sulla base del disposto dell'art. 3, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche, al fine di realizzare, in ambito extraospedaliero, un elevato livello di integrazione tra i servizi sanitari e tra questi e i servizi socio-assistenziali.
- Completamento e miglioramento dei consultori. L'intervento in questo settore corrisponde alla volontà espressa dal legislatore con l'art. 3, comma 4 della legge 31/1/1996 n. 34, che dispone una riserva di 200 miliardi da destinare, in via prioritaria, quale anticipazione sulla quota di finanziamento relativa alla seconda fase, al settore materno-infantile. Detta riserva implica una verifica dello stato di attuazione della rete consultoriale nonché un forte impulso innovativo nel campo tecnologico e strutturale finalizzato a strutture che applicano tecnologie appropriate previste dall'O.M.S. per l'assistenza e la



preparazione al parto, ed alla realizzazione di una rete distrettuale di servizi funzionali alle finalità del piano sanitario nazionale e dei piani sanitari regionali. I programmi regionali dovranno, pertanto, contenere previsioni specifiche di intervento in detto settore.

- Miglioramento e potenziamento delle **strutture di riabilitazione**. In relazione a quanto stabilito con DPR 14 gennaio 1997, in materia di requisiti minimi, i presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali devono presentare caratteristiche strutturali correlate alla specificità della riabilitazione svolta, ai moduli nei quali si articola l'assistenza, alla tipologia di degenza, diurna o continuativa, erogata.

Si ricorda che per tutti i settori di intervento deve essere tenuta presente la necessità di affrontare l'aspetto della **manutenzione** attraverso la definizione di un programma organico che garantisca il mantenimento in efficienza delle strutture, con esclusione di semplici interventi manutentivi. Si rammenta, in proposito, che la legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1934, n. 109 come modificata con la legge 2 giugno 1995 n. 216 di conversione del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, prevede che ogni progetto esecutivo "deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera..."

Si aggiunge che, avuto riguardo agli obiettivi come sopra definiti, interventi frammentari e di scarsa consistenza economica risultano palesemente incompatibili.

Modalità per la definizione del programma nazionale attraverso i programmi regionali

Per la definizione del programma nazionale relativo alla seconda fase è necessaria la formulazione dei programmi regionali o provinciali da parte di ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Il programma relativo alla seconda fase deve completare il programma decennale nell'ambito del quale sono collocate le opere finanziate nella prima fase.

La straordinaria occasione di completare e di perfezionare il parco strutturale e tecnologico del Servizio sanitario regionale consente di realizzare gli obiettivi prefissati, attraverso soluzioni programmatiche di ampio respiro che possono evidenziare:



- la effettuata verifica della situazione relativa ai singoli presidi esistenti attraverso un esplicito censimento delle risorse strutturali attive da mantenere, da ampliare, da ristrutturare, da trasformare o da realizzare ex novo;
- le ragioni della scelta riferite puntualmente alla domanda da soddisfare, alle previsioni di utilizzo dell'opera, alla quantità delle prestazioni e degli interventi che si intendono effettuare, ai costi di gestione;
- la coerenza con le disposizioni normative vigenti, in precedenza citate;
- la eventuale presenza di progettazione esecutiva, definitiva o preliminare;
- la certificazione della previsione di pieno utilizzo delle opere finanziate con le risorse assegnate, già realizzate o in corso di realizzazione;
- le caratteristiche tipologiche, la localizzazione, le finalità, i risultati attesi, la stima dei costi, le fonti di cofinanziamento, i tempi previsti di realizzazione e di attivazione dell'opera.

Ai fini della conoscenza del valore strategico dell'intervento dovrebbe essere evidenziato come lo stesso sia compatibile con le linee di tendenza demografiche del territorio di interesse, con i flussi di mobilità che con lo stesso si intendono modificare, con i risultati attesi in termini di miglioramento della attuale situazione complessiva di accessibilità alle strutture.

Si tratta, in sostanza, di fornire una sintetica relazione generale che evidenzi gli aspetti strategici del programma, nonché, per ogni intervento, una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata.

L'osservanza delle indicazioni suddette e, in particolare, la preventiva adeguata considerazione di tutti gli aspetti che potrebbero condizionare la fattibilità e la fruibilità dell'intervento sono utili a scongiurare ritardi nel rispetto dei termini previsti nelle varie fasi, seppure snellite, del procedimento per la fruizione dei mutui necessari alla esecuzione dell'opera e, di conseguenza, richieste di proroghe, che attualmente si registrano in aumento.

I Programmi delle regioni e delle province autonome devono essere articolati in annualità per poter prevedere un regolare flusso di cassa e poter consentire una verifica dell'andamento della spesa.

Si fa presente, in armonia con l'orientamento generale registrato a livello europeo, finalizzato alla difesa del suolo, l'opportunità di tenere in considerazione l'esistente e di ottimizzare gli interventi di recupero e di riuso.



Per il singolo intervento sarà utile evidenziare la compatibilità con la situazione infrastrutturale di riferimento nonché la coerenza con eventuali programmi di investimento in opere infrastrutturali che ne garantiscano o ne migliorino l'accessibilità.

Per omogeneità di impostazione dell'intero piano di investimenti, gli interventi che compongono il programma regionale devono essere collocati nelle categorie adottate nel primo triennio: cat. A - prevenzione collettiva; cat. B - servizi territoriali; cat. C - residenze sanitarie assistenziali; cat. D - ospedali; cat. E - servizi generali; cat. F - programmi di rilievo nazionale; cat. G. programmi di rilievo locale.

Ai fini della conoscenza dell'impegno finanziario globalmente assorbito dal settore della sanità, a margine del programma di investimenti ex art. 20, occorre che le Regioni rappresentino tutti gli eventuali ulteriori interventi di edilizia sanitaria in itinere, finanziati da fonti diverse.

Tra i requisiti richiesti nel documento approvato dal CIPE, si ritiene di dover sottolineare, quale aspetto innovativo, l'attenzione posta all'attivazione dell'opera ed alla presenza di un piano preciso che consenta l'immediata fruizione del servizio a lavori ultimati.

Ciò richiede una preliminare verifica e conseguente certificazione circa il pieno utilizzo delle opere già finanziate e realizzate. Dovrà, pertanto, essere documentato l'utilizzo delle somme assegnate per il primo triennio e dovranno essere fornite informazioni circa l'eventuale stato del cantiere, il costo dell'opera per la parte realizzata, l'ammontare del finanziamento che si chiede sul secondo triennio e che dovrebbe coprire il costo dell'intera opera.

Conclusivamente, si è dell'avviso che ciascuna Regione e Provincia autonoma, sulla base dell'assegnazione decennale a suo tempo definita e delle risorse impegnate nel primo triennio, predisponga il programma relativo all'ulteriore periodo, indicando per ciascun progetto le fasi di realizzazione, il costo globale dell'opera e le fonti dell'intero finanziamento.

Tempi

Le regioni e le province autonome, entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, dovranno trasmettere allo scrivente Ministero i programmi per il completamento del programma decennale di investimenti.



Entro i 30 giorni successivi all'acquisizione dei programmi regionali e provinciali, questo Ministero, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenterà al CIPE la richiesta di approvazione del Programma nazionale.

Le risorse

La tabella allegata evidenzia, nell'ultima colonna, la quota da assegnare a ciascuna regione, risultante dalla differenza tra la previsione complessiva decennale, sulla quale le regioni hanno definito il proprio piano di investimenti, già condizione irrinunciabile per l'esame del programma relativo alla fase appena conclusa, e la quota effettivamente assegnata o in corso di assegnazione a valere sulle quote mutuabili nel primo triennio, sulla base delle richieste presentate in tempo utile, che ammonta a Lire 8.623.383.000.000 per gli interventi regionali e 363.190.000.000 per gli interventi relativi agli IRCCS, ai Policlinici, agli IZS e all'Istituto Superiore di Sanità.

Gli IRCCS e i Policlinici, rientrando nel sistema ospedaliero regionale, dovranno essere inseriti nei programmi regionali, specificatamente nella categoria F - programmi a rilievo nazionale, con gli interventi da realizzare. La mancata previsione all'interno delle programmazioni regionali di determinazioni relative agli enti di cui sopra, determina l'impossibilità di attribuire agli stessi la quota di finanziamento prevista come aggiuntiva rispetto alla quota regionale.

Per quanto concerne gli IZS, eventuali interventi dovranno essere previsti nel programma regionale e collocati nella categoria A - prevenzione collettiva.

L'Istituto Superiore di Sanità corrisponderà direttamente con questa Amministrazione.

Il Patrimonio come risorsa aggiuntiva

La razionale utilizzazione delle risorse non può prescindere, da parte delle regioni e degli altri enti interessati, dalla considerazione del patrimonio come risorsa. Il censimento del patrimonio immobiliare del SSN, che era stato previsto come prerequisito per l'ammissione delle varie USL al programma (DM 321/1989, art. 6), sostenuto dalla contestuale emergente questione della "conoscenza", della tutela e della valorizzazione del patrimonio pubblico, assume il valore di eccellenza con il processo di aziendalizzazione (art. 1 comma 1 lett. p. legge 23




ottobre 1992 n. 421 e art. 5 d.lgs 502/92). La ricognizione e l'inventariazione del patrimonio si rivelano di particolare importanza nel momento in cui le regioni e le province autonome devono completare il programma straordinario di investimenti.

Il patrimonio di riferimento per gli investimenti è rappresentato da:

- patrimonio degli ex enti psichiatrici. Il complesso momento decisionale circa l'alienazione e le destinazioni migliori del bene dismesso, richiede un rapporto particolare tra i soggetti interessati, per conseguire un vantaggio ai fini dell'assistenza psichiatrica dell'intero territorio regionale ed, ovviamente, non del solo territorio sul quale è ubicato il bene;
- patrimonio da reddito, per il quale è estensibile il concetto sopra espresso e che potrebbe essere riconvertito in strutture territoriali o amministrative con conseguente dismissione di strutture prese in locazione;
- patrimonio destinato ai servizi sanitari (ospedali, presidi territoriali ecc.) per il quale è necessario tenere conto di una serie di informazioni riferite a vari aspetti che vanno dall'assetto urbanistico alle innovazioni strutturali e tecnologiche connesse all'evoluzione scientifica.
- patrimonio di altri Enti pubblici ammessi a finanziamento la cui consistenza e il cui utilizzo deve essere tale da giustificare un investimento con fondi destinati al miglioramento del patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale.


IL MINISTRO



file circ:06
13.6/1997



MINISTERO DELLA SANITA'		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE		ART. 20 LEGGE 67/89					
REGIONI	I° TRIENNIO MILD 10.000 ORIGINARIO	PROGRAMMA PLURIENNALE (1° triennio * 3)	ASSEGNAZIONI CIPE 13/13/89 E 14/89/00/92	ASSEGNAZIONI EFFETTIVE 1° TRIENNIO	DIFFERENZA DA ASSEGNARE				
PIEMONTE	640.718	1.922.154	607.653	607.653	1.314.501				
VALLE D'AOSTA	30.102	90.306	28.549	28.549	61.757				
LOMBARDIA	1.181.707	3.545.121	1.120.725	1.120.725	2.424.396				
BOLZANO	60.147	207.441	65.579	65.579	141.862				
TRENTO	75.290	225.070	71.405	71.405	154.465				
VENETO	693.097	1.769.991	559.551	559.551	1.210.440				
FRIULI V. GIULIA	196.380	583.140	186.246	186.246	402.894				
LIGURIA	323.750	971.255	307.043	307.043	664.207				
EMILIA ROM.	611.290	1.633.870	579.744	579.736	1.294.134				
TOSCANA	544.042	1.634.820	516.820	516.020	1.118.800				
UMBRIA	128.704	353.112	123.010	122.774	266.338				
MARCHE	209.690	623.070	190.069	190.869	430.201				
LAZIO	750.230	2.277.600	720.050	720.050	1.557.640				
ABRUZZO	279.712	830.136	265.277	265.277	573.859				
MOLISE	98.749	296.247	93.653	93.653	202.594				
CAMPANIA	1.074.112	3.222.336	1.018.692	1.018.610	2.203.726				
PUGLIA	769.368	2.567.924	725.807	726.845	1.879.079				
BASILICATA	140.729	422.151	133.467	133.467	288.720				
CALABRIA	465.247	1.215.741	384.334	384.334	831.407				
SICILIA	1.013.368	3.040.154	921.074	904.235	2.135.889				
SARDEGNA	326.828	980.454	309.862	300.962	670.527				
TOTALE REGIONI	9.470.000	28.410.000	8.981.300	8.923.000	19.788.017				
IRCCS, POL. UNIV. IZS, ISS	530.000	1.500.000	418.700	363.190	1.220.810				
TOTALE	10.000.000	30.000.000	9.400.000	9.986.673	21.013.427				



SETTORE PROGRAMMAZIONE

Roma, li **6 AGO 1998**

PROT. **2276/5713/2287**

Al Ministero della Sanità
Dipartimento della Programmazione
Lungotevere Ripa, 1



00153 - R O M A

OGGETTO, - Art. 20 Legge 67/1988 - Interventi da realizzare nel settore della sicurezza, per il superamento degli Ospedali psichiatrici, ecc. - Finanziamento di L. 41 miliardi -

La Giunta Regionale del Lazio, con deliberazione n. 6798 del 30.10.1997 - ratificata dal Consiglio Regionale in data 17.12.1997 con provvedimento n. 411 - ha presentato il proprio programma di investimenti in edilizia sanitaria, relativo alla 2ª fase di attuazione della normativa indicata in oggetto, modulato in relazione ai fondi destinati dallo Stato a questa Regione e sulla base dei criteri di priorità indicati dagli Organi ministeriali.

Gli interventi da realizzare presso le strutture insorte nel predetto piano e descritti in apposite schede - parte integrante della suddetta deliberazione - contemplano nella quasi totalità anche interventi mirati alla sicurezza.

L'assegnazione della somma di L. 41 miliardi destinata dal C.I.P.E. a questa Regione per il biennio 1998/1999 - quale anticipazione sul finanziamento globale di L. 557.640 miliardi - e finalizzata ad interventi nel settore della sicurezza (tra l'altro assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze di tutte le strutture sanitarie interessate al problema) ha indotto questa Regione ad effettuare delle scelte basate sui seguenti criteri.

Anzitutto come prerequisite fondamentale, in accordo con le precise indicazioni ministeriali, la possibilità di approvare immediatamente i progetti delle opere e quindi l'eventuale predisposizione dei progetti definitivi. A seguire:

- 1) la gravità delle condizioni strutturali in termini di sicurezza; in particolare il deterioramento degli impianti e delle infrastrutture, l'annoverarsi degli edifici, il livello carente della manutenzione straordinaria;
- 2) l'impatto sulla capacità assistenziale dell'intervento proposto; in particolare la valutazione sugli effetti dell'adeguamento a norma in termini di piena utilizzazione delle tecnologie disponibili;
- 3) il livello di offerta assistenziale della struttura; in termini di prestazioni effettuate e livello di complessità delle prestazioni con particolare riferimento all'emergenza e all'alta specialità;
- 4) la rilevanza dell'intervento in termini di collocazione geografica della struttura; si è tenuto in altri termini conto in particolare della gravissima situazione della sanità Romana tanto dal punto di vista generale che da quello degli impegni aggiuntivi determinati dal Giubileo.

Un simile approccio ha determinato la scelta ulteriore di privilegiare un ristretto numero di strutture che rispondevano ai requisiti individuati, in modo da massimizzare l'utilizzazione delle scarse risorse disponibili in termini di qualità e livello dell'assistenza.



Roma, li

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito l'elenco delle opere da finanziare nell'ambito della quota assegnata:

Azienda	Struttura	Oggetto	Importo finanziam.	N. scheda DGR 6798/97
Roma/C	Ospec. CTO	Messa a norma impianto elettrico, per la produzione del freddo gas terapeutici, antincendio e elevatori.	5.000.000.000	29
Roma/F	Ospec. Bracciano	Adeguamento a norma impianto elettrico e opere connesse	2.100.000.000	60
	Osp. Civitavecchia	Messa a norma impianto elettrico	1.800.000.000	57
Roma/G	Osp. Tivoli	Adeguamento al D.L.vo 626/94	4.000.000.000	72
Roma/H	Villa Albani	Completamento opere di adeguamento al D.L.vo 626/94	5.000.000.000	76
Viterbo	Civitacastellana	Messa a norma impianto elettrico e antincendio	2.100.000.000	123
Latina	Osp. S.M. Goretti	Messa a norma impianto antincendio	2.000.000.000	63
S. Camillo	Osp. S. Camillo	Adeguamento impianti alle norme di sicurezza	14.000.000.000	152
S.F. Nerone	Osp. S.F. Nerone	Adeguamento impianti alle norme di sicurezza	8.000.000.000	156
Totale finanziam. 1998			41.000.000.000	

Si rappresenta che all'importo del finanziamento su indicato per singola opera, va aggiunta la quota a carico della Regione, pari al 5%.

L' ASSESSORE
(Lionello Cosentino)

REGIONE LAZIO
IL PRESIDENTE
(Pietro Badaloni)



DELIBERA N. 52/98

UFFICIO CONTROLLO TESORO, BILANCIO
P. D. L. A. M. E. C. E. L. G. M. I. C. A.
PROTOCOLLO ARRIVO

- 5 GIU 1998

Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica

PROGRAMMA NAZIONALE STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI
IN SANITA' - ART. 20 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
SECONDO E TERZO TRIENNIO

REG. ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 1 LUG. 1998

IL CIPE

Reg. It. ... Tesoro Bilancio 9

Programmazione Finanziaria Fog. 11

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

VISTA la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 124 del 30 maggio 1997 - che ha stabilito i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67/88, a seguito della conclusione della prima fase del programma;

VISTA la nota del Ministro della sanità del 18 giugno 1997 n. 100/SCF/6.7691 concernente le linee guida per la predisposizione dei rispettivi programmi da parte delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

VISTA la proposta del Ministro della sanità del 28 aprile 1998 di approvazione del quadro programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge n. 67/88,

CONSIDERATO che il quadro programmatico è stato predisposto tenendo conto dei singoli programmi elaborati dalle Regioni, dalle Province Autonome e dagli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 - in conformità ai criteri dettati dalla sopracitata delibera del 21 marzo 1997 ed alle linee guida contenute nella sopracitata nota del Ministro della sanità - e sulla base di quanto concordato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

CONSIDERATO che il quadro programmatico, comprensivo delle quote relative alle disponibilità proprie delle Regioni e delle Province Autonome, prevede, nell'ambito di ciascuna delle Regioni e delle Province Autonome, una ripartizione delle risorse necessarie per il completamento del programma decennale di investimenti - a

MINISTERO DELLA SANITA' - ROMA - TEL. 06-498001

Handwritten initials and marks at the bottom left.

Handwritten signatures and marks at the bottom right.



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

concorrenza della somma di 30.000 miliardi di lire di cui alla sopracitata legge n. 67/88 - compresa la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

CONSIDERATO, altresì, che con propria deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 156 del 7 luglio 1997, - è stata riassegnata alle Regioni Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna, quale anticipazione delle quote relative al secondo triennio, la somma di lire 252,779 miliardi di lire;

PRESO ATTO che il quadro programmatico contiene la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome della somma di 20.600 miliardi di lire - risultante dalla differenza tra quanto dovuto nel decennio a ciascuna Regione, Provincia Autonoma e agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e quanto effettivamente assegnato nel primo triennio, tenuto conto dell'assegnazione alle Regioni della somma di 165,908 miliardi di lire, effettuata con provvedimento adottato in data odierna, per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. 1 dicembre 1995 n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 - che comprende:

- la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli Enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

- la quota di 34,092 miliardi di lire quale accantonamento per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui al sopracitato art. 3, comma 4, del D.L. n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

CONSIDERATO che la ripartizione delle sole quote regionali tiene, altresì, conto, proporzionalmente dell'ulteriore quota di 17,243 miliardi di lire assegnata alle Regioni Umbra e Marche per fare fronte alle esigenze legate agli eventi sismici;

VISTO il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 25 marzo 1998;

DELIBERA

E' approvato il quadro programmatico, come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione, relativo al completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca la ripartizione delle risorse nell'ambito delle singole Regioni e Province

MINISTERO DELLA SANITÀ - DIREZIONE GENERALE

84

Stampa illeggibile

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 151

97A4235

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PRORAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 13 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 21 gennaio 1996, n. 24, per l'approvazione dei progetti e per la trasmissione al CIPE delle istanze di ammissione a finanziamento, da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 491;

Visto, in particolare, il comma 2-ter dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 280/1996 che detta i tempi, le modalità ed i criteri per la ristrutturazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della rete ospedaliera, ristrutturazione al cui fine possono essere utilizzati i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630 convertito dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, che rende possibile l'assunzione di mutui relativi agli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988 per gli anni 1998 e 1999;

Considerato che con lo spirare del citato termine del 31 agosto 1996 — entro il quale sono state presentate dai soggetti interessate le istanze di ammissione a finanziamento per la totalità delle somme assegnate, con l'eccezione dell'importo di lire 413.427 milioni che,

con separato provvedimento adottato in data odierna, viene revocato e riassegnato — la prima fase del programma deve considerarsi conclusa;

Ritenuto opportuno fornire alle regioni ed alle province autonome delle linee guida programmatiche per il completamento dei programmi previsti dalla citata legge n. 67/1988;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 30 dicembre 1996, prot. 100/SCPS/5-18953;

Visto il parere espresso dalla conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 1996;

Delibera:

1) Obiettivi.

Le regioni e le province autonome programmano gli investimenti in edilizia sanitaria a completamento degli interventi previsti dalla legge n. 67/1988, art. 20, secondo le sottelencate priorità.

a) Strutture ospedaliere:

adeguamento agli standard indicati dalla normativa vigente — con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1996, n. 382, al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private; alla legge 28 dicembre 1996, n. 662 art. 1 — nonché miglioramento degli aspetti alberghieri e dell'accoglienza;

sistemazione di spazi per l'esercizio della libera professione;

completamento della rete dell'emergenza, con priorità ai posti letto di rianimazione, focalizzati anche ai trapianti;

potenziamento delle unità spinali;

adeguamento delle strutture alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 626/1994 al fine del miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

miglioramento delle strutture di lungodegenza.

b) Strutture per anziani:

completamento del programma di realizzazione di RSA.

c) Strutture territoriali:

realizzazione delle strutture connesse ai dipartimenti di salute mentale come indicato nel progetto obiettivo «Tutela della salute mentale» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 e art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1996, n. 662;

completamento delle strutture distrettuali;

completamento e miglioramento dei consultori;

miglioramento e potenziamento delle strutture di riabilitazione.

Per tutti i settori di intervento deve essere tenuta presente la necessità di affrontare l'aspetto della manuten-



zione attraverso la definizione di un programma organico che garantisca la conservazione in efficienza delle strutture, con esclusione di semplici interventi manutentivi.

2) Modalità operative.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione il Ministro della sanità approva, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome, le linee guida cui le stesse devono uniformarsi per la predisposizione dei rispettivi programmi.

Nei predetti programmi devono essere indicati, per ciascuna opera, le caratteristiche tipologiche, le finalità, i risultati attesi, la localizzazione, la stima dei costi, le fonti di finanziamento, i tempi previsti di realizzazione e di attivazione. I programmi devono, altresì, essere articolati in varie annualità al fine di prevedere un regolare flusso di cassa e consentire una verifica dell'andamento della spesa.

Entro i successivi novanta giorni le regioni e le province autonome forniscono al Ministero della sanità il quadro programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20 in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con il programma di ristrutturazione della rete ospedaliera da attuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 280/1996 citato in premessa.

Nell'ambito di tale quadro programmatico, le regioni e le province autonome devono altresì presentare, per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 630/1996, convertito dalla legge n. 21/1997, un dettagliato programma il quale deve contenere:

esclusivamente interventi per opere complete, o da completare, fornite di progetto esecutivo o preliminare;

l'individuazione degli interventi, tra quelli da attuare, considerati prioritari per le esigenze di maggiore funzionalità del complesso delle strutture sanitarie regionali o provinciali;

Le regioni e le province autonome, nel certificare la provvisoria di piano utilizzo delle opere da finanziare con le risorse in corso di assegnazione, già realizzate o in corso di realizzazione, tengono altresì conto delle disposizioni in materia di sanità contenute nella legge 28 dicembre 1996, n. 662, art. 1.

Entro i successivi trenta giorni il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al CIPE la richiesta di approvazione del Programma nazionale quadro e del Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 630/1996 convertito dalla legge n. 21/1997.

Il Ministro della sanità, nel proporre al CIPE il programma di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 630/1996, convertito dalla legge

n. 21/1997, potrà tenere in debito conto il diverso stato di avanzamento dei programmi regionali, valutando la possibilità di dare la precedenza agli interventi per i quali l'interruzione dei finanziamenti potrebbe determinare la chiusura dei cantieri.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registata alla Corte dei conti il 22 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 183

97A4236

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Programma di attività della commissione tecnica per la spesa pubblica per l'anno 1997.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente l'istituzione della commissione tecnica per la spesa pubblica;

Visto l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, il quale prevede che la predetta commissione tecnica per la spesa pubblica, istituita presso il Ministero del tesoro, opera sulla base delle direttive del CIPE;

Visto il rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica e sui risultati conseguiti nel 1996 ed il programma di attività per l'anno 1997 della suindicata commissione;

Ritenuto di dover condividere gli indirizzi e le direttive contenute nel suddetto programma di attività per l'anno 1997;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto del rapporto annuale sull'attività della commissione tecnica per la spesa pubblica e dei risultati dalla medesima conseguiti nel 1996;

Approva il programma di attività per l'anno 1997 della Commissione tecnica per la spesa pubblica, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 878 del 1986.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A4237





Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica

SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

7/6647

* REGIONE LAZIO ASSESSORATO SANITA' - IGIENE - AMBIENTE E PREVENZIONE NELLEGGIO DI LAVORO	
16 GIU. 1998 - 5 GIU. 1998	
N. di PROT. 1663	RACCOMANDATA A.R.
SETT.	

Mod. 1

17/3

Alla Regione Lazio
- Assessorato alla Sanità
Via Cristoforo Colombo, 212
- Presidenza
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 Roma

e, p.c.:

Al Ministero della Sanità
Dipartimento della Programmazione
Lungotevere Ripa, 1.

00153 Roma

REGIONE LAZIO ASSESSORATO SANITA' - IGIENE - AMBIENTE E PREVENZIONE NELLEGGIO DI LAVORO	
11 GIU. 1998	
N. di PROT. 1502	
SETT. 57/3	

URP III

OGGETTO: Finanziamenti in materia di edilizia sanitaria.

- Art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67.
- Art. 3, comma 4, del D.L. 7 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Si comunica che il CIPE, con le deliberazioni n. 52 e n. 53 del 6 maggio 1998, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, ha adottato le determinazioni in materia di finanziamenti di edilizia sanitaria ai sensi della normativa indicata in oggetto, come di seguito specificato.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

E' stato approvato il quadro programmatico per il completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per l'ammontare complessivo di 20.600 miliardi di lire (secondo e terzo triennio), nonché è stato approvato il programma specifico per l'utilizzo delle risorse rese disponibili per il 1998 e il 1999 dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450 (2.500 miliardi di lire)

Il programma specifico contiene:

- l'elenco delle opere ritenute prioritarie;
- l'assegnazione delle quote per interventi da realizzare nel settore della sicurezza, per il superamento degli ospedali psichiatrici, ecc.

REGIONE LAZIO ASS. TO SANITA' Ufficio 4
10 GIU. 1998
PERVENUTA

ALLEGATO

Il legale rappresentante della Regione o Provincia Autonoma certifica che il Programma regionale di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1998 e successive modificazioni, relativo alla seconda fase, di cui all'atto del competente Organo, delibera n. del, costituisce un intervento di pianificazione strutturale strategica, orientato al perseguimento della sicurezza nelle strutture e nelle tecnologie sanitarie, in relazione alle risorse disponibili, tenuto conto del disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997 e del Decreto legislativo n. 626/1994. La Regione o Provincia Autonoma dichiara di aver predisposto un programma per obiettivi in materia di sicurezza e che gli interventi contenuti nel programma di investimenti rientrano in detto programma per obiettivi, quale parte di un processo più generale ed organico di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza. La Regione o Provincia Autonoma dichiara, altresì, di aver assunto le opportune ulteriori iniziative al fine di assicurare alle aziende risorse regionali aggiuntive, in modo che le aziende stesse possano programmare un complementare piano di interventi in materia di sicurezza, tale da permettere una definizione delle priorità e sistematicità di intervento.

7



Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica

SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Per entrambe queste categorie il finanziamento non avverrà più attraverso l'accensione di mutui, bensì mediante trasferimento di fondi.

- A) Nell'elenco delle opere prioritarie è stato inserito il progetto della Regione Lazio relativo al completamento del nuovo ospedale di Frosinone per un finanziamento di lire 36.100 milioni di lire, al netto della quota del 5% a carico della Regione.

Codesta regione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del CIPE del 6 maggio 1998 di approvazione del programma specifico, inoltrerà la richiesta di finanziamento del citato progetto compreso nell'elenco delle opere prioritarie secondo l'attuale procedura, qualora non sia entrata in vigore la nuova regolamentazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di devoluzione delle competenze attualmente attribuite al CIPE.

Successivamente all'entrata in vigore del predetto provvedimento la richiesta di finanziamento sarà regolata con modalità di cui sarà data tempestiva comunicazione.

- B) Per gli interventi da realizzare nel settore della sicurezza, per il superamento degli ospedali psichiatrici, ecc. è stata assegnata a codesta Regione la somma di lire 41.000.000.000.

Codesta Regione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sopracitata deliberazione, presenterà al Ministero della sanità l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito della predetta quota ed entro sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione inoltrerà le relative richieste di finanziamento secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche procedurali richiamate al precedente punto A)

Si fa presente che il provvedimento adottato dal CIPE prevede che le somme relative ai finanziamenti destinati ai progetti di cui ai punti A) e B) non richieste entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione, in mancanza di giustificato motivo, saranno revocate e riassegnate con provvedimento del CIPE, su proposta del Ministro della sanità.

Codesta Regione provvederà, altresì, ad inviare allo scrivente ed al Ministero della sanità, per i progetti indicati ai punti A) e B) (al momento della prima richiesta di finanziamento) l'allegata dichiarazione concernente la sicurezza.

RECEVUTO

4

Art. 3, comma 4, del D.L. 1 dicembre 1995, n. 509 convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34 (settore materno-infantile).

Si comunica che nella medesima seduta del 6 maggio 1998 con deliberazione n. 56 è stata ripartita la somma 165.908 milioni di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996

Nell'ambito di tale ripartizione a codesta regione è stata assegnata la somma di lire 15.786.789.866

E' quindi previsto che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione di riparto della somma di 165.908 milioni di lire, ogni Regione presenti al Ministero della sanità l'elenco dettagliato delle opere da finanziare nell'ambito della quota assegnatale ed entro sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione inoltri le relative richieste di finanziamento, secondo l'attuale procedura, nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche procedurali soprarichiamate.

Si fa presente, infine, che gli interventi in questione sono tuttora finanziabili mediante accensione di mutui, trattandosi di riassegnazione di somme residue a valere su stanziamenti non utilizzati nella prima fase di attuazione del programma di cui al soprarichiamato art. 20 della legge n. 67/1988

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti sull'argomento.

B. DIRIGENTE DELLA DIV. VIII

M. Scuro

MGBL
Lettera Circolare
21.5.1998

9